



*Università degli Studi  
della Basilicata*

I	Università Iuav
---	di Venezia
U	
---	
A	
---	
V	

**Protocollo di intesa  
tra l'UNIVERSITA' IUAV VENEZIA  
e  
l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA**

**Tra**

**l'Università Iuav di Venezia**, di seguito denominata Iuav, codice fiscale 80009280274, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Alberto Ferlenga, nato a Castiglione delle Stiviere (Mantova) il 17 aprile 1954, domiciliato per la carica presso l'Università Iuav – Santa Croce, 191 – 30135 Venezia, legittimato alla firma del presente atto con delibere del Senato Accademico del 12 dicembre 2018 e del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2018

**e**

**l'Università degli Studi della Basilicata**, di seguito denominata UNIBAS - codice fiscale 96003410766, rappresentata dalla Rettore pro-tempore prof.ssa Aurelia Sole, nata a Cosenza (CS) il 11 febbraio 1957, domiciliata per la carica presso l'Università degli Studi della Basilicata, via N. Sauro 85 – 85100 Potenza (PZ), legittimata alla firma del presente atto in forza del vigente Statuto e della delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2018.

Iuav e UNIBAS vengono di seguito denominate congiuntamente anche “Parti” e singolarmente anche “Parte”.

**PREMESSO CHE**

- Iuav, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dello statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- Iuav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell'Architettura, dell'Urbanistica, della Pianificazione Territoriale, del Restauro, delle Arti, del Teatro e del Design, ha tra le proprie strutture attive il Dipartimento di Culture del Progetto, DCP, di seguito denominata Iuav-DCP che rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con competenza specifica nel settore della Progettazione della Città e del Paesaggio anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali Iuav intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell'Università;
- UNIBAS, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 dello statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune

interesse con lo scopo di valorizzare le proprie attività di ricerca e la propria capacità di innovazione;

– UNIBAS, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti molteplici aree del sapere, ha tra le proprie strutture primarie il Dipartimento delle Culture europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni culturali, di seguito denominata UNIBAS-DiCEM, che rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca a cui afferiscono docenti provenienti da molteplici settori disciplinari, che le consentono di assumere competenze specifiche nei campi dei Patrimoni Culturali e della Progettazione della Città e del Paesaggio;

-UNIBAS-DiCEM promuove la ricerca scientifica, le attività didattiche e formative, nonché le attività di trasferimento tecnologico e delle conoscenze che trovino le loro radici nella storia e nel territorio.

## **Tutto ciò premesso SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 – finalità**

1. Iuav e UNIBAS riconoscono l'interesse ad attivare forme di collaborazione al fine di sviluppare e promuovere la ricerca sul tema della *Interpretazione e Progettazione integrata della Città e del Paesaggio*.

### **Articolo 2 – forme di collaborazione**

1. Le finalità indicate all'articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse forme di collaborazione, tra le quali:

- contribuire allo svolgimento di studi e ricerche volti all'innovazione teorica, alla sperimentazione operativa e progettuale e alla indagine documentale nei campi di propria competenza e prima richiamati;
- contribuire alla formazione di studenti e laureati particolarmente qualificati promuovendo e collaborando allo svolgimento di attività di workshop e tirocini inerenti gli studi sulla città, sul progetto urbano e del paesaggio;
- organizzare eventi e produrre materiali di documentazione e divulgazione (pubblicazione di testi, disegni, progetti) in forma cartacea e digitale (e-book, website);
- promuovere l'attivazione di reti per la partecipazione a bandi di finanziamento di programmi di ricerca, nonché promuovere iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale degli studenti.

2. Iuav e UNIBAS si impegnano a mettere a disposizione gratuitamente, nelle proprie sedi ritenute più idonee all'occorrenza, attrezzature e competenze teorico-metodologiche per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, con particolare riguardo:

- all'esecuzione di studi e ricerche;
- allo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea e di dottorato;
- all'organizzazione di visite di docenti, ricercatori e studenti;
- all'organizzazione di incontri, workshop e seminari presso le proprie sedi per approfondire temi specifici.

### **Articolo 3 – impegni e aspetti economici**

1. Ciascuna Parte sarà responsabile dei propri costi in relazione a tutte le questioni relative alla collaborazione ai sensi del presente protocollo.

2. Le attività in collaborazione, di cui all'articolo precedente, potranno essere attuate attraverso specifiche convenzioni scritte nelle quali va fatto esplicito riferimento al presente protocollo e ai rispettivi contributi, consegne e budget. Le convenzioni regoleranno a titolo esemplificativo e non esaustivo i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l'utilizzazione dei locali (immobili), ivi

compreso quanto attiene alla sicurezza e alla ripartizione tra le parti dei costi afferenti alle attività da svolgere nell'ambito del presente accordo.

3. Dalla sottoscrizione del presente atto non deriva alcun onere economico e finanziario a carico di ciascuna parte.

#### **Articolo 4 – soggetti responsabili**

1. Iuav individua quale responsabile dell'attuazione del presente accordo la prof.ssa Margherita Vanore. UNIBAS individua quale responsabile dell'attuazione del presente accordo la prof.ssa Mariavaleria Mininni.

È compito dei due responsabili individuare le attività da realizzare nell'ambito del presente protocollo e l'elaborazione scientifica delle convenzioni di cui all'articolo 3. I due responsabili potranno produrre annualmente un elenco delle attività da sviluppare nell'ambito del presente protocollo, che comunicheranno agli organi delle Parti.

#### **Articolo 5 – riservatezza**

1. "Informazioni riservate" sono tutte le informazioni, i dati, le relazioni, le ricerche, il know-how, le formule, i processi, le tecnologie, le analisi, le note, le interpretazioni, le previsioni, i record, i documenti, gli accordi, i metodi, le procedure, le invenzioni o le idee che sono di proprietà di una Parte, che non sono di regola disponibili al pubblico.

2. Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni riservate, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della convenzione attuativa, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

3. Se una delle Parti desidera divulgare le informazioni riservate a terzi, la Parte che intende rivelarle deve ottenere il preliminare consenso scritto dell'altra Parte prima che possano essere rese pubbliche.

#### **Articolo 6 – proprietà intellettuale e pubblicazioni**

1. Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite anteriormente all'entrata in vigore del presente protocollo d'intesa e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questo protocollo è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una Parte, sviluppata al di fuori di ogni eventuale accordo particolare, sia che questo avvenga prima, durante o dopo tale accordo.

2. Ciò premesso, la produzione, pubblicazione e distribuzione di articoli e di altri lavori generati da programmi intrapresi nell'ambito del presente accordo, avverranno in seguito ad accordo scritto tra le Parti.

Le Parti concordano di ricercare la massima protezione possibile nel rispetto delle leggi italiane, circa la proprietà intellettuale generata da progetti di ricerca comuni.

L'attribuzione della proprietà intellettuale sarà concordata caso per caso in termini equi e ragionevoli; ove possibile, i singoli accordi preventivi individueranno, caso per caso, i criteri di massima per disciplinare l'attribuzione della proprietà e individuare i criteri di sfruttamento.

Eventuali diritti di brevettazione e costi relativi alle azioni necessarie per proteggere la proprietà intellettuale saranno definiti negli specifici accordi operativi tra le Parti sopra descritti.

3. In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento al presente protocollo di intesa ed alla eventuale convenzione attuativa di cui all'art. 3.

#### **Articolo 7 – uso del materiale promozionale e dei loghi**

1.Nessuna Parte utilizzerà il nome dell'altra Parte o qualsiasi nome che possa suggerire che sia collegato all'altra Parte in qualsiasi pubblicità promozionale o commerciale senza aver prima ottenuto il consenso scritto dell'altra Parte.

### **Articolo 8 – pari opportunità**

1.Le Parti non discriminano alcuna persona sulla base di: origine nazionale, etnica, colore, religione, opinioni politiche, età, sesso, orientamento sessuale, stato civile o familiare, disabilità.

### **Articolo 9 – durata**

1.Il presente protocollo d'intesa ha una validità di 3 (tre) anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e non potrà intendersi in alcun caso tacitamente rinnovato, salvo esplicita dichiarazione di tutte le Parti.

### **Articolo 10 – controversie**

Le Parti s'impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente atto. Per le controversie che non fossero suscettibili di composizione bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

### **Articolo 11 – privacy**

Le Parti convengono che i dati personali raccolti in relazione al presente protocollo di intesa sono trattati esclusivamente per le finalità del protocollo.

### **Articolo 12 – registrazione e imposta di bollo**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e le relative spese sono a carico della Parte richiedente la registrazione.

È altresì soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, Parte I - Allegato A del D.P.R. 642/72. L'imposta pari a € 48,00 (€ quarantotto,00), suddivisa al 50% tra le Parti, è stata assolta con marca da bollo, identificativo n. 01171526395562 per Euro 24,00 da Iuav, e per Euro 24,00 da UNIBAS in modalità virtuale - giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Potenza n. 41594/1999.

### **Articolo 13 – annotazioni**

Il presente protocollo di intesa è indipendente da qualsiasi precedente protocollo tra Iuav e UNIBAS.

Il presente protocollo di intesa può essere rinnovato tramite richiesta scritta entro tre mesi dalla scadenza da una delle due Parti e per avere effetto deve essere accettato per iscritto dall'altra Parte entro 60 giorni dalla data della suddetta richiesta.

### **Art. 14 – assicurazione**

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il responsabile della sicurezza della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni

riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

I partecipanti dovranno altresì avere idonea copertura assicurativa relativa alle spese sanitarie e di ospedalizzazione secondo le regole del Paese ospitante. Per specifiche esigenze relative alla copertura assicurativa potranno essere stipulati accordi integrativi.

#### **Articolo 15 – uffici di riferimento**

Gli uffici incaricati dell'esecuzione e dell'eventuale modifica o estensione di questo protocollo di intesa sono:

Università degli Studi della Basilicata Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo – Settore Gestione Servizi Polo di Matera - Via San Rocco, 3 75100 Matera Tel.: +39 0835 351425 Email: <a href="mailto:dicem@unibas.it">dicem@unibas.it</a>	Università Iuav di Venezia Servizio di Staff del rettore  Tolentini 191 – S. Croce I - 30135 Venezia Tel.: +39 041 2571750 Email: <a href="mailto:rettorato@iuav.it">rettorato@iuav.it</a>
--	--

#### **Articolo 16 – sottoscrizione**

Il presente atto viene sottoscritto – esclusivamente – con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, come previsto dall'art. 15, comma 2-bis della citata L. n. 241/90.

Le Parti del presente protocollo d'intesa confermano accordo e condizioni con le seguenti firme:

Università degli Studi della Basilicata  
**La Rettrice**  
*Prof.ssa Aurelia Sole*

Università IUAV di VENEZIA  
**Il Rettore**  
*Prof. Alberto Ferlenga*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Luogo.....

Luogo.....

Data.....

Data.....

.